



Capogruppo del Gruppo Assicurativo CF Assicurazioni S.p.A.

Contratto di Assicurazione

Responsabilita' Civile Terzi

CF PROTEGGI PATRIMONIO

Mod.003.2020.CFPRC

Il presente Set Informativo, contenente:

- *Documento Informativo Precontrattuale Danni*
- *Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo Danni*
- *Condizioni di Assicurazione*
- *Glossario*
- *Modello Proposta di Assicurazione*

*è stato realizzato seguendo le linee guida del tavolo tecnico
ANIA – Associazioni Consumatori – Associazioni Intermediari
per
“Contratti Semplici e Chiari”*

*deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione
unitamente alla Proposta di Assicurazione.*

*Prima della sottoscrizione leggere attentamente il presente Set
Informativo, disponibile anche sul sito internet della Società
www.cfassicurazioni.com*

Ed. 07/2020

Assicurazione RCG

DIP-Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

CF Assicurazioni S.p.A. - Prodotto "CF PROTEGGI PATRIMONIO" mod. 003.2020.CFPRC
Il presente DIP Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

La CF PROTEGGI PATRIMONIO è una polizza che tiene indenne l'assicurato ed il suo nucleo familiare di quanto siano tenuti a pagare come risarcimento, in quanto civilmente responsabili di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali o danni a cose, derivanti dalla proprietà o conduzione della propria abitazione o dalle attività della vita privata.



Che cosa è assicurato?

✓ La **RESPONSABILITÀ CIVILE** dell'Assicurato e del suo nucleo familiare per danni involontariamente cagionati a terzi e derivanti dalla proprietà dell'abitazione o dalle attività della vita privata



Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione di Responsabilità Civile non comprende i danni derivanti:

- ✗ dalla proprietà di beni immobili diversi dal fabbricato che costituisce la dimora abituale del Contraente/Assicurato;
- ✗ dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, industriale, commerciale, artigianale, di servizio od altra retribuita o comunque connessa con affari, locazioni, noleggi salvo quanto previsto dai precedenti articoli;
- ✗ da proprietà, possesso, uso o guida, anche per gioco, divertimento o sport, di veicoli o natanti a motore, di aeromobili in genere, di velivoli ultraleggeri (compreso deltaplano), di droni (come da Regolamento ENAC del 16/12/2013);
- ✗ da animali che l'Assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- ✗ da Furto;
- ✗ a Cose altrui a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio delle Cose dell'Assicurato, fatti salvi i danni derivanti da proprietà ed uso, all'interno di aree private, di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature, quelli verificatisi fuori dalla sua abitazione, quelli ai locali detenuti in locazione per villeggiatura (abitazione o camera d'albergo o simili) e relativo arredamento;
- ✗ a Cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo; da umidità, stitilicidio ed insalubrità dei locali, relativamente alla sola responsabilità civile derivante dalla proprietà del Fabbricato.
- ✗ da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo se provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale o guasto di impianti e condutture al servizio del Fabbricato.
- ✗ derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- ✗ da inadempimenti di natura fiscale o contrattuale

- ✗ da proprietà, possesso ed utilizzo di animali diversi dagli animali domestici e da cortile, inclusi cani ed animali da sella, ad uso privato;
- ✗ dall'esercizio dell'attività venatoria
- ✗ da presenza, uso, contaminazione, estrazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto, salvo i danni materiali diretti cagionati a terzi da caduta di parti del Fabbricato assicurato;
- ✗ dalla pratica di paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere.



Ci sono limiti di copertura?

Di seguito alcuni dei limiti di copertura:

Persone non considerate terzi :

- ! tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente Assicurazione: il Contraente ed i suoi familiari (coniuge, convivente "more uxorio" e figli maggiorenni, parenti e affini se con lui conviventi), come risultanti dall'anagrafe al momento del Sinistro, i figli maggiorenni, di età non superiore ai 28 anni, che abbia la residenza in un'altra città o all'estero per motivi di studio. In ogni caso non sono mai considerati terzi il coniuge o il convivente "more uxorio" del Contraente;
- ! i genitori e i figli degli assicurati sopra indicati;
- ! le persone che, essendo o non, in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasioni di lavoro o di servizio, salve le lesioni subite dagli addetti ai servizi domestici anche occasionali, collaboratori familiari in genere, baby-sitter, colf e persone alla pari in occasione di lavoro o di servizio con esclusione delle malattie professionali; la garanzia vale anche in relazione all'eventuale azione di regresso esperita dall'INAIL e/o dall'INPS.
- ! ai soli fini della Responsabilità Civile derivante dalla proprietà del Fabbricato, il coniuge, i parenti e gli affini sono considerati terzi solo se non conviventi con l'Assicurato.
- ! **Danni cagionati da spargimento d'acqua**
Franchigia di € 100 per ogni sinistro
Limite di indennizzo di € 2.000 per sinistro e per anno relativamente spargimento di acqua a seguito di guasti o involontaria mancata chiusura dei rubinetti;
- ! **Lesioni subite dagli addetti ai servizi domestici**
50% del massimale assicurato, per sinistro e per anno
- ! **Danni da interruzione o sospensione totale o parziale di attività**
Franchigia di € 1.000 per ogni sinistro.
Limite di indennizzo di € 100.000 per sinistro e anno



Dove vale la copertura?

✓ Le garanzie valgono per danni avvenuti nel mondo intero, esclusi USA e Canada.



Che obblighi ho?

Il Contraente, all'atto della sottoscrizione della proposta, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, come pure ha il dovere di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio assicurato.

- Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio assicurato, come pure la mancata comunicazione, nel corso del contratto, dei cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c..



Quando e come devo pagare?

Il premio viene pagato via anticipata per l'intera durata contrattuale, in quanto la polizza è emessa con durata poliennale senza tacito rinnovo.

Il pagamento del premio avviene attraverso gli intermediari con i quali è stata conclusa la polizza oppure direttamente alla Società. Il Premio può essere pagato mediante contanti (sino a € 750,00), assegni, bonifici o POS (per importo pari ad almeno € 30,00)



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 dalla data di decorrenza indicata nella proposta e nel Certificato di Assicurazione se il premio è stato corrisposto in quella data o in data antecedente, altrimenti avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.

L'Assicurazione viene prestata a fronte del pagamento, da parte del Contraente, di un Premio unico anticipato, in unica soluzione, per tutta la durata poliennale del contratto di Assicurazione.

La durata del contratto, a scelta del Contraente, può essere pari a tre, cinque o dieci anni.

L'Assicurazione cesserà alla sua naturale scadenza, senza tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

Poiché la Polizza ha durata poliennale, il Premio di Polizza prevede uno sconto, in misura del 1% per ciascun anno di durata del contratto rispetto al premio che sarebbe stato applicato, a parità di somma assicurata, in caso di durata annuale. In forza di tale riduzione di Premio, il Contraente rinuncia alla possibilità di recedere dal contratto per i primi cinque anni di durata del contratto stesso.

Trascorso il quinquennio, il Contraente può recedere dal contratto, mediante lettera raccomandata o pec, con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Assicurazione RCG
DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO PER I PRODOTTI
ASSICURATIVI DANNI (DIP AGGIUNTIVO DANNI)

**CF Assicurazioni S.p.A. - Prodotto "CF PROTEGGI PATRIMONIO"
mod. 003.2020.CFPRC**

Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

CF Assicurazioni S.p.A. appartenente al Gruppo Assicurativo CF Assicurazioni - Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione con il numero n.1.00158

Sede Legale e Direzione Generale: Via Paolo di Dono,73- 00142 Roma tel. 06.51.29.46.00 fax 06.51.29.46.50 sito: www.cfassicurazioni.com – e-mail: info@cfassicurazioni.com e cfassicurazioni@pec.it. Capitale sociale 38.707.500 i. v., - C.F./P. IVA n. 09395811004 REA CCIAA Roma n. 1160328 Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa con provv. ISVAP n. 2545 del 3/08/2007 -G.U. n. 195 del 23/08/2007 Capogruppo del Gruppo assicurativo CF Assicurazioni S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 042.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa:

L'ammontare del patrimonio netto al 31 dicembre 2019 è pari a euro 38.481.039, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a euro 38.707.500 mentre la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali, compreso il risultato d'esercizio, è pari a euro -226.461.

- Requisito patrimoniale di solvibilità: euro 16.202.825;
- Requisito patrimoniale minimo: euro 6.728.883;
- Fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità: euro 25.297.175;
- L'indice di solvibilità è pari al 156,13% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei Fondi Propri Ammissibili (Eligible Own Fund) e l'ammontare del Requisito di Solvibilità (SCR) richiesto dalla normativa vigente.

I dati sono relativi all'ultimo Bilancio approvato e sono disponibili sul sito

<https://www.cfassicurazioni.com/il-gruppo-cf/bilanci-e-pubblicazioni.htm>

all'interno della Relazione Unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria 2019 del Gruppo CF Assicurazioni.

Al contratto si applica la legge ITALIANA



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato alle somme assicurate e/o ai massimali assicurati

La garanzia Responsabilità Civile Terzi tiene indenne l'Assicurato e il suo nucleo familiare di quanto tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni accidentali involontariamente cagionati a terzi, per:

- Morte e Lesioni Personali;
- Danneggiamenti a Cose o Animali.

in conseguenza di fatti accidentali verificatisi in relazione ai rischi assicurati.

La Sezione Responsabilità Civile Terzi di polizza prevede un livello di coperture BASE, prestata in relazione al rischio della proprietà e/o conduzione del fabbricato che costituisce la dimora abituale del Contraente/Assicurato e comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni derivanti da:

- a) proprietà di strade private, aree scoperte in genere, antenne o parabole televisive non centralizzate, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e per giochi, parchi, alberi, orti e giardini; purché esistenti negli spazi adiacenti e di pertinenza dell'abitazione;
- b) spargimento di acqua causato da :
 - rottura accidentale e/o occlusioni di pluviali e grondaie, di tubazioni e/o condutture di impianti idrici, igienici, sanitari, di riscaldamento e condizionamento installati nel fabbricato;
 - trabocchi e rigurgiti di fogna, purché non dovuti a fenomeni atmosferici;

- c) caduta di neve e ghiaccio non tempestivamente rimossi da cornicioni, tetti e coperture in genere del fabbricato, con esclusione dei danni di qualsiasi natura che la neve ed il ghiaccio possano aver provocato al fabbricato stesso;
- d) esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione o, in qualità di committente, di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, nel fabbricato che costituisce la dimora abituale del Contraente\Assicurato. L'assicurazione comprende la responsabilità dell'Assicurato quale committente ai sensi del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche purché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Decreto;
- e) conduzione del fabbricato adibito a dimora abituale o di eventuali altri fabbricati adibiti ad abitazione per villeggiatura e dei relativi arredamenti ed impianti;
- f) conduzione di strade private, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e per giochi, parchi, alberi, orti e giardini, purché esistenti negli spazi adiacenti e di pertinenza dell'abitazione assicurata;
- g) esecuzione o committenza di lavori di ordinaria manutenzione nell'abitazione per villeggiatura;
- h) proprietà ed uso di apparecchi domestici ed elettrodomestici in genere, compresi i danni da spargimento di acqua a seguito di guasti o involontaria mancata chiusura dei rubinetti;
- i) proprietà ed uso di antenne o parabole televisive (non centralizzate) o per radioamatori, installate sul tetto o sui balconi del fabbricato, a condizione che l'impianto, se installato su palo o traliccio, non superi l'altezza di 7 metri;
- j) da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- k) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale o guasto di impianti e condutture al servizio del fabbricato.


Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità civile per i danni dei quali egli debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni dei quali debba rispondere per la sua quota della proprietà comune, con esclusione del maggior onere derivante da obblighi solidali con gli altri condomini e dei danni risarcibili in base ad altre garanzie previste

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

<p>"LIVELLO DI COPERTURE COMPLETO"</p>	<p>Attivando il "Livello di coperture completo", alle garanzie del "Livello di coperture base" si aggiunge l'operatività della garanzia in relazione ai danni a terzi derivanti dallo svolgimento della vita privata e di relazione (vita familiare) quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) proprietà ed uso di armi, anche da fuoco, a solo scopo di difesa, tiro a segno ed al volo, pesca subacquea, purché risultino rispettate le leggi ed i regolamenti vigenti ; b) proprietà ed uso, all'interno di aree private, di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature, compresi quelli da incendio, esplosione e scoppio. c) proprietà, possesso ed uso di: barche a remi e a vela di lunghezza non superiore a m. 6,50 e senza motore ausiliario, tavole a vela, surf, veicoli a braccia, velocipedi e monopattini anche se a motore elettrico o trazione assistita, giocattoli anche a motore, veicoli a motore per invalidi, non soggetti alla legge 990/69 e successive modifiche; d) intossicazione od avvelenamento causati da cibi e bevande ingeriti nell'abitazione dell'Assicurato; e) proprietà, possesso ed utilizzo di animali domestici, inclusi cani, animali da sella e da cortile, ad uso privato; f) esercizio, a puro scopo ricreativo, di attività sportive di pratica comune, anche con partecipazione a prove, gare e relativi allenamenti e di tutte le attività ricreative e del tempo libero in genere. Rimane esclusa qualsiasi attività avente carattere professionale od organizzativo o comunque tale da costituire reddito costante, ricorrente e significativo; g) esercizio di attività, anche competitive, di automodellismo, navimodellismo ed aeromodellismo esclusa comunque qualsiasi attività avente carattere professionale od organizzativo a condizione che l'utilizzo avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti (e con esclusione dei danni subiti dai modelli e dagli aeromodelli); per aeromodelli si intendono i dispositivi a pilotaggio remoto (senza persone a bordo) impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotati di equipaggiamento che ne permetta un uso autonomo e che per le loro caratteristiche tecniche possono essere utilizzati solo sotto il controllo visivo, diretto e costante del modellista, senza l'ausilio di aiuti visivi. Sono invece esclusi dalla garanzia gli aeromobili a pilotaggio remoto che alla luce del regolamento ENAV Regolamento sui Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto del 16/12/2013 (e successive modifiche), sono da considerarsi aeromobili a tutti gli effetti. h) lesioni corporali provocati dagli Assicurati derivanti dall'attività di baby-sitter presso terzi; i) responsabilità personale di parenti, affini, amici o conoscenti derivante da lesioni corporali provocate a terzi dai figli minori dell'Assicurato, temporaneamente affidatigli a titolo gratuito; j) mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati all'Assicurato, compresi i danni corporali da essi subiti, ferma l'esclusione dei danni a cose; k) partecipazione quale genitore alle attività scolastiche previste dai Decreti Delegati ed a quelle autorizzate dalle Autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e simili. Nel caso esista una polizza di responsabilità civile stipulata dall'Istituto scolastico, la presente copertura opera in eccedenza al
---	---

<p>"LIVELLO DI COPERTURE COMPLETO"</p>	<p>massimale da essa previsto;</p> <p>l) danni a cose altrui dovuti ad incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute (esclusi veicoli e natanti a motore) purché tali eventi siano avvenuti fuori dalla sua abitazione. Qualora l'Assicurato affitti una abitazione (o una camera d'albergo o simili) per villeggiatura, la Società risponde delle somme che l'Assicurato stesso sia tenuto a pagare nei casi di sua responsabilità a termine degli articoli 1588, 1589, 1611 C.C. per i danni materiali e diretti causati ai locali tenuti in locazione e l'arredamento ivi contenuto da incendio, esplosione, scoppio;</p> <p>m) dalla messa in moto o dalla guida di veicoli e natanti a motore da parte di figli minori od incapaci per legge, all'insaputa o contro la volontà dell'Assicurato, limitatamente al caso in cui vi è rivalsa da parte dell'assicuratore della RC obbligatoria dei veicoli a motore, per mancanza della relativa abilitazione da parte del guidatore;</p> <p>n) dalla guida, da parte di figli minori o incapaci per legge, di ciclomotori e motoveicoli, solo nel caso in cui l'assicuratore della RCA contesti l'irregolarità del trasporto e, a seguito dell'avvenuto risarcimento del danno, agisca in rivalsa/regresso nei confronti dell'assicurato. Resta ferma l'esclusione per i danni a cose;</p> <p>o) dai danni cagionati a terzi nella qualità di trasportato su veicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui che non siano a lui locati o dati in "dotazione", con esclusione dei danni a detti veicoli;</p> <p>p) dalle lesioni subite dagli addetti ai servizi domestici anche occasionali, collaboratori familiari in genere, baby-sitter, colf e persone alla pari in occasione di lavoro o di servizio con esclusione delle malattie professionali; la garanzia vale anche in relazione all'eventuale azione di regresso esperita dall'INAIL e/o dall'INPS.</p> <p>q) La Società tiene indenne l'assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento per i danni derivanti dalla violazione della legge sulla privacy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di immagine - alla vita di relazione - alla reputazione, <p>cagionati a terzi da fatti dei figli minorenni o incapaci per legge, derivanti dalla pubblicazione su social network o comunque con l'utilizzo di internet di immagini fotografiche e filmati di soggetti terzi senza disporre di consenso conforme alla normativa sulla privacy.</p> <p>r) dai danni da incendio, esplosione o scoppio di veicoli o natanti a motore che non siano in circolazione su strade di uso pubblico o aree ad esse equiparate, e purché non sia operante la polizza di RC obbligatoria veicoli. La presente garanzia comprende i danni arrecati ai locali di proprietà di terzi (box o rimesse private) anche se locati all'Assicurato salvo quanto presente alla lettera h) per camper ed autocaravan.</p> <p>s) dallo svolgimento di attività sociali e di volontariato limitatamente alla responsabilità personale e con esclusione delle attività sanitarie (nel caso esista una polizza stipulata dall'associazione di volontariato la presente copertura opera in eccedenza al massimale da essa previsto).</p> <p>La copertura opera per le richieste di risarcimento presentate davanti ai tribunali della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.</p> <p>t) da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.</p>
--	--

	<p>Che cosa non è assicurato?</p>
<p>Le informazioni che seguono sono integrative rispetto a quelle fornite nel DIP base</p>	
<p><i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i></p>	



Ci sono limiti di copertura?

Le informazioni che seguono sono integrative rispetto a quelle fornite nel DIP base

Il massimale stabilito nel Certificato di Assicurazione per il danno cui si riferisce la richiesta di indennizzo resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro

Le garanzie sono operanti con gli scoperti \ franchigie ed i limiti di indennizzo di seguito riportati:

Garanzia	**Scoperto %	***Franchigia e/o minimo di scoperto	****Limite di indennizzo
Proprietà ed uso, all'interno di aree private, di tende, roulotte, camper	=	€ 200	massimo di € 50.000 per sinistro e anno per danni a cose
Violazione della legge sulla privacy	=	€ 500	massimo di € 5.000 per sinistro e anno
Dallo svolgimento di attività sociali e di volontariato	=	€ 200	massimo di € 100.000 per sinistro e anno
Da interruzione o sospensione totale o parziale di attività	=	€ 1.000	massimo di € 100.000 per sinistro e anno
Da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo	10%	€ 2.000	massimo di € 100.000 per sinistro e anno
Danni cagionati da spargimento d'acqua	=	€ 100	Il massimale assicurato relativamente ai danni derivanti da rottura accidentale e/o occlusioni di pluviali e grondaie, di tubazioni e/o condutture di impianti idrici, igienici, sanitari, di riscaldamento e condizionamento installati nel fabbricato, trabocchi e rigurgiti di fogna, purché non dovuti a fenomeni atmosferici; Euro 2.000 per sinistro e per anno relativamente ai danni derivanti da proprietà ed uso di apparecchi domestici ed elettrodomestici in genere, a seguito di guasti o da involontaria mancata chiusura dei rubinetti;
Danni cagionati da animali inclusi cani, animali da sella e da cortile ad uso privato	=	€ 100	Relativamente a cani ed animali da sella, 1\3 del massimale assicurato, per sinistro e per anno



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?


Cosa fare in caso di sinistro


Denuncia di sinistro.


In caso di sinistro il Contraente-Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;


	<p>b) darle avviso alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 c.c..La denuncia di sinistro può essere effettuata attraverso l'area riservata sul sito internet della Società. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.. L'assicurato è tenuto altresì a:</p> <p>c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;</p> <p>d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;</p> <p>e) dare dimostrazione della qualità, quantità e valore delle cose assicurate al momento del sinistro, oltreché della realtà e dell'entità dei danni, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;</p> <p>f) comunicare alla Società l'eventuale esistenza di altre coperture assicurative riguardanti il fabbricato assicurato.</p>
	Assistenza diretta/in convenzione: Questo contratto non prevede Assistenza diretta
	Gestione da parte di altre Imprese: Questo contratto non prevede la gestione da parte di altre imprese.
	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto d'assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio assicurato , come pure la mancata comunicazione, nel corso del contratto, dei cambiamenti che comportino un aggravamento del Rischio stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' Indennizzo nonché la stessa cessazione dell' Assicurazione , ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c..
Obblighi dell'impresa	La Società, riscontrata la regolarità della posizione assicurativa (incluso il pagamento del premio), ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, provvederà, entro i successivi 30 giorni, al pagamento dell'indennizzo in favore dell'Assicurato o degli aventi diritto


 Quando e come devo pagare?	
Premio	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
Rimborso	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP base
Sospensione	Il prodotto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie, tranne per quanto previsto dall'art. 1901 del codice civile in tema di mancato pagamento del premio

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede la facoltà di recedere da parte del Contraente per ripensamento dopo la stipulazione
Risoluzione	<p>Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo o della prestazione, il Contraente o l'Assicurato e la Società possono recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata.</p> <p>Il recesso ha effetto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato;

	<p>2) trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'Assicurato della comunicazione inviata dalla Società. La Società, entro 60 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.</p>
--	--

	<p>A chi è rivolto questo prodotto?</p> <p>Il prodotto è rivolto a proprietari o locatari di un'abitazione e/o persone fisiche in genere, che desiderino tenere indenni se stessi ed il proprio nucleo familiare da quanto dovuto a terzi per danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione dell'immobile o dalle attività della vita privata.</p>
---	--

	<p>Quali costi devo sostenere?</p> <p>Costi di intermediazione La commissione media percepita dall'Intermediario è pari al 45% del Premio imponibile.</p> <p>Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.</p>
---	---

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami, intesi come una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti delle Imprese o di un suo agente e relativi dipendenti o collaboratori, riguardo ad un contratto o ad un servizio assicurativo devono essere inoltrati per iscritto all'Ufficio Gestione Reclami di CF Assicurazioni S.p.A. al seguente indirizzo: Via Paolo di Dono, 73 - 00142 Roma, o tramite e-mail alla seguente casella di posta elettronica: reclamificassicurazioni@pec.it.</p> <p>I reclami dovranno contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ma esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>La Compagnia, ricevuto il reclamo ha 45 giorni dal ricevimento del reclamo (termine che può estendersi per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento di un agente o relativo dipendente o collaboratore, laddove l'impresa richieda a quest'ultimo documentazione integrativa per la gestione del reclamo) per fornire un riscontro motivato al reclamante, in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile.</p> <p>Si ricorda che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.</p>
All'IVASS	<p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso d'assenza di riscontro nel termine massimo previsto dalla normativa, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, e reperire il modello da utilizzare attraverso il link disponibile sul sito dell'Impresa.</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS dovranno contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Devono essere inoltrati direttamente all'IVASS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7 settembre 2005 n. 209 e relativi regolamenti attuativi e i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6 settembre 2005 n. 206 (vendita a distanza); • i reclami già presentati direttamente all'impresa di assicurazione o agli agenti nei casi sopra evidenziati; • i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Per i prodotti ove previsto è possibile l'utilizzo dell'Arbitrato, nella forma e nella modalità previsti dalle condizioni di assicurazione.</p> <p>Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata a mezzo arbitrato irrituale ai sensi della Determinazione del danno indennizzabile, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.</p> <p>I risultati delle operazioni peritali di cui sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.</p> <p>La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.</p> <p>I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.</p> <p>In caso di liti transfrontaliere è possibile presentare Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN – NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/indexen.htm) .In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti</p>

AVVERTENZA: PRIMA DI RISPONDERE ALLE DICHIARAZIONI CONTENUTE NELLA SCHEDA PROPOSTA, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CF PROTEGGI PATRIMONIO

INDICE

1- DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1.2 - Struttura e composizione del Prodotto Art. 1.2 - Modalità di adesione e conclusione del contratto	Pag. 04 Pag. 05
2) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE TERZI	Pag. 13
Art. 2.1 - Oggetto dell' <i>Assicurazione</i> , descrizione delle garanzie	Pag. 13
Art. 2.2 - Livello Di Coperture Base	Pag. 14
Art. 2.2.1 - Proprietà \ Conduzione del <i>Fabbricato</i>	
Art. 2.3 - Livello Di Coperture Completo	Pag. 15
Art. 2.3.1 - Vita Familiare	
Art. 2.4 - Persone non considerate terzi	Pag. 16
Art. 2.5 - Esclusioni	
Art. 2.6 - Pluralità di assicurati	
Art. 2.7 - Estensione territoriale	
Art. 2.8 - Obblighi in caso di <i>Sinistro</i>	Pag. 17
Art. 2.9 - Gestione della vertenza – spese di resistenza	
Art. 2.10 - Tabella riepilogativa carenze; <i>Scoperti/Franchigie</i> ; limiti d' <i>Indennizzo</i>	Pag. 18
3) NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE IN GENERALE	Pag. 34
Art. 3.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del <i>Rischio</i>	Pag. 34
Art. 3.2 - Pagamento del <i>Premio</i> , decorrenza e scadenza della garanzia	
Art. 3.3 - Altre assicurazioni	Pag. 35
Art. 3.4 - Aggravamento del <i>Rischio</i>	
Art. 3.5 - Diminuzione del <i>Rischio</i>	
Art. 3.6 - Proroga e periodo di <i>Assicurazione</i>	
Art. 3.7 - Facoltà di recesso e scioglimento del contratto per <i>Sinistro</i>	
Art. 3.8 - Modifica dell' <i>Assicurazione</i>	
Art. 3.9 - Denuncia di <i>Sinistro</i>	
Art. 3.10 - Reclami	
Art. 3.11 - Oneri fiscali	Pag. 36
Art. 3.12 - Rinvio alle norme di legge	Pag. 37
Art. 3.13 - Forma delle comunicazioni	
Art. 3.14 - Foro competente	
Art. 3.15 - <i>Prescrizione</i>	
Articoli del Codice Civile richiamati nelle Condizioni di <i>Assicurazione</i>	Pag. 37

1- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 - Struttura e composizione del Prodotto

Le presenti Condizioni di Assicurazione afferiscono e disciplinano il prodotto assicurativo denominato **CF PROTEGGI PATRIMONIO** (di seguito: il Prodotto), costituito da una combinazione di garanzie finalizzate a tutelare l'**Assicurato** ed il suo nucleo familiare per la responsabilità derivante dai danni involontariamente cagionati a terzi dalla proprietà dell'abitazione costituente la sua **dimora abituale** e/o dalla conduzione dell'abitazione stessa o di altre unità abitative, o derivanti dalle attività della sua vita privata.

Nel presente documento, le parole evidenziate in **grassetto corsivo**, fanno riferimento alle definizioni contenute nell'allegato Glossario di **Polizza**, compreso all'interno del Set Informativo di prodotto

Art. 1.2 - Modalità di adesione e conclusione del contratto

La Proposta Contrattuale e il **Certificato di Assicurazione** del prodotto **CF PROTEGGI PATRIMONIO** sono unici per tutte le garanzie assicurative offerte.

L'Assicurato dovrà compilare e sottoscrivere la proposta di Assicurazione, facendo attenzione alle dichiarazioni fornite nella proposta stessa, nonché compilare e sottoscrivere il questionario "Demands & Needs ed Adeguatezza del prodotto"

La **Polizza** si considera conclusa quando il **Contraente/Assicurato**, dopo aver sottoscritto la proposta e pagato il **Premio** previsto, riceve il **Certificato di Assicurazione** firmato dall'Impresa, in segno di accettazione ed attestazione del pagamento del **Premio**.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

2) SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

Art. 2.1- Oggetto dell'Assicurazione

La **Società** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** ed i suoi familiari (coniuge, convivente "more uxorio", figli maggiorenni, parenti e affini), se con lui conviventi, come risultanti dall'anagrafe al momento del **Sinistro**, sino alla concorrenza della somma assicurata (massimale) indicata nella Proposta di **Assicurazione** e nel **Certificato di Assicurazione**, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- a) **morte e lesioni personali;**
- b) **danneggiamenti a Cose o animali;**

in conseguenza di fatti accidentali verificatisi in relazione ai rischi assicurati.

L'**Assicurazione** comprende anche, in relazione ai rischi assicurati:

- la responsabilità civile che possa derivare agli Assicurati da fatti colposi o dolosi di persone delle quali debbano rispondere a norma di legge, incluso il personale domestico (collaboratori domestici).
- qualora l'**Assicurato** sia separato o divorziato, la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** da fatto di figli minori anche se i figli medesimi non vivono stabilmente con lui.
- la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i fatti di minori in affidamento;
- la responsabilità civile dei figli maggiorenni dell'**Assicurato**, purchè con lui conviventi secondo l'anagrafe e di età non superiore ai 28 anni, che abbiano temporaneamente la residenza in un'altra città o all'estero per motivi di studio.

Art. 2.2. LIVELLO DI COPERTURE BASE

Art. 2.2.1 – Proprietà e/o Conduzione del *Fabbricato*

La garanzia è prestata in relazione al **Rischio** della proprietà e/o della conduzione del **Fabbricato che costituisce la dimora abituale del Contraente\Assicurato** e comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni derivanti da:

a) proprietà di strade private, aree scoperte in genere, antenne o parabole televisive non centralizzate, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e per giochi, parchi, alberi, orti e giardini, **purché esistenti negli spazi adiacenti e di pertinenza dell'abitazione;**

b) spargimento di acqua causato da:

- rottura accidentale e/o occlusioni di pluviali e grondaie, di tubazioni e/o condutture di impianti idrici, igienici, sanitari, di riscaldamento e condizionamento installati nel **Fabbricato;**

- trabocchi e rigurgiti di fogna, **purché non dovuti a fenomeni atmosferici;**

c) caduta di neve e ghiaccio non tempestivamente rimossi da cornicioni, tetti e coperture in genere del **Fabbricato, con esclusione dei danni di qualsiasi natura che la neve ed il ghiaccio possano aver provocato al Fabbricato stesso;**

d) esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione o, in qualità di committente, di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, del **Fabbricato che costituisce la dimora abituale del Contraente\Assicurato**. L'**Assicurazione** comprende la responsabilità dell'**Assicurato** quale committente ai sensi del T.U. 81\08 e successive modifiche **purché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla norma suddetta;**

e) conduzione di eventuali altri fabbricati adibiti ad **abitazione** per villeggiatura e dei relativi arredamenti ed impianti;

f) conduzione di strade private, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e per giochi, parchi, alberi, orti e giardini, **purché esistenti negli spazi adiacenti e di pertinenza dell'abitazione assicurata;**

g) esecuzione o committenza di lavori di ordinaria manutenzione nell'**abitazione** per villeggiatura;

h) proprietà ed uso di apparecchi domestici ed elettrodomestici in genere, compresi i danni da spargimento di acqua a seguito di guasti o involontaria mancata chiusura dei rubinetti;

i) proprietà ed uso di antenne o parabole televisive (non centralizzate) o per radioamatori, installate sul tetto o sui balconi del **Fabbricato, a condizione che l'impianto, se installato su palo o traliccio, non superi l'altezza di 7 metri ;**

j) da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a **Sinistro** indennizzabile a termini di **Polizza;**

k) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura

emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale o guasto di impianti e condutture al servizio del Fabbricato.

l) dalle lesioni subite dagli addetti ai servizi domestici anche occasionali, collaboratori familiari in genere, baby-sitter, colf e persone alla pari in occasione di lavoro o di servizio con esclusione delle malattie professionali; la garanzia vale anche in relazione all'eventuale azione di regresso esperita dall'INAIL e/o dall'INPS.

Se l'**Assicurazione** è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità civile per i danni dei quali egli debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni dei quali debba rispondere per la sua quota della proprietà comune, con esclusione del maggior onere derivante da obblighi solidali con gli altri condomini e dei danni risarcibili in base ad altre garanzie previste dalla presente **Polizza**.

La garanzia "LIVELLO DI COPERTURE BASE – Proprietà del Fabbricato" viene prestata con applicazione di quanto previsto nell'Art. 2.11 "Tabella riepilogativa Scoperti, Franchigie e Limiti di Indennizzo – Sezione RCT"

Art. 2.3 Livello di Coperture Completo

Il Livello di Coperture Completo è costituito dalle garanzie prestate a Livello di Coperture Base con l'aggiunta delle seguenti:

Art. 2.3.1 - Vita Familiare

La garanzia è operante in conseguenza di fatti verificatisi nell'ambito dello svolgimento della vita privata e di relazione (vita familiare). A titolo esemplificativo e non esaustivo sono compresi i danni derivanti da:

- a) proprietà ed uso di armi, anche da fuoco, a solo scopo di difesa, tiro a segno ed al volo, pesca subacquea, **purché risultino rispettate le leggi ed i regolamenti vigenti** ;
- b) proprietà ed uso, all'interno di aree private, di tende, roulottes, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature, compresi quelli da incendio, esplosione e scoppio.
- c) proprietà, possesso ed uso di barche a remi e a vela di lunghezza non superiore a m. 6,50 e senza motore ausiliario, tavole a vela, surf, veicoli a braccia, velocipedi e monopattini anche se a motore elettrico o trazione assistita, giocattoli anche a motore, veicoli a motore per invalidi, non soggetti alla legge 990/69 e successive modifiche;
- d) intossicazione od avvelenamento causati da cibi e bevande ingeriti nell'**abitazione** dell'**Assicurato**;
- e) proprietà, possesso ed utilizzo di **animali domestici** e da cortile, inclusi cani ed animali da sella, ad uso privato. **La garanzia in ogni caso non comprende i danni derivanti dalla proprietà, possesso ed utilizzo dei cani per i quali siano in vigore disposizioni di legge che obblighino a stipulare polizze di assicurazione di responsabilità civile, cosiddetti "cani impegnativi"** (Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 03/03/2009 – G.U. Serie Generale n° 68 del 23/03/2009 prorogata con Ordinanza 28 agosto 2014 - GU Serie Generale n.208 del 8-9-2014);
- f) esercizio, a puro scopo ricreativo, di attività sportive di pratica comune, anche con partecipazione a prove, gare e relativi allenamenti e di tutte le attività ricreative e del tempo libero in genere. Rimane esclusa qualsiasi attività avente carattere professionale od organizzativo o comunque tale da costituire reddito costante, ricorrente e significativo;
- g) esercizio di attività, anche competitive, di automodellismo, navimodellismo ed aeromodellismo esclusa comunque qualsiasi attività avente carattere professionale od organizzativo a condizione che l'utilizzo avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti (e con esclusione dei danni subiti dai modelli e dagli aeromodelli) ; per aeromodelli si intendono i dispositivi a pilotaggio remoto (senza persone a bordo) impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotati di equipaggiamento che ne permetta un uso autonomo e che per le loro caratteristiche tecniche possono essere utilizzati solo sotto il controllo visivo, diretto e costante del modellista, senza l'ausilio di aiuti visivi. Sono invece esclusi dalla garanzia gli aeromobili a pilotaggio remoto che alla luce del regolamento ENAV Regolamento sui Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto del 16/12/2013 (e successive modifiche), sono da considerarsi aeromobili a tutti gli effetti.
- h) lesioni corporali provocati dagli Assicurati derivanti dall'attività di baby-sitter presso terzi;
- i) responsabilità personale di parenti, affini, amici o conoscenti derivante da lesioni corporali provocate a terzi dai figli minori dell'**Assicurato**, temporaneamente affidatigli a titolo gratuito;
- j) mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati all'**Assicurato**, compresi i danni corporali da essi subiti, ferma l'esclusione dei danni a **Cose** ;
- k) partecipazione quale genitore alle attività scolastiche previste dai Decreti Delegati ed a quelle autorizzate dalle Autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e simili. Nel caso esista una **Polizza** di responsabilità civile stipulata dall'Istituto scolastico, la presente copertura opera in eccedenza al massimale da essa previsto;
- l) danni a **Cose** altrui dovuti ad incendio, esplosione o scoppio di **Cose** dell'**Assicurato** o da lui detenute (esclusi veicoli e natanti a motore) purché tali eventi siano avvenuti fuori dalla sua **abitazione**. Qualora l'**Assicurato** affitti una **abitazione** (o una camera d'albergo o simili) per villeggiatura, la **Società** risponde delle somme che l'**Assicurato** stesso sia tenuto a pagare nei casi di sua responsabilità a termine degli articoli 1588, 1589, 1611 C.C. per i danni materiali e diretti causati ai locali tenuti in locazione e all'arredamento ivi contenuto da incendio, esplosione, scoppio.

m) dalla messa in moto o dalla guida di veicoli e natanti a motore da parte di figli minori od incapaci per legge, all'insaputa o contro la volontà dell'**Assicurato**, limitatamente al caso in cui vi è rivalsa da parte dell'assicuratore della RC obbligatoria dei veicoli a motore, per mancanza della relativa abilitazione da parte del guidatore;

n) dalla guida, da parte di figli minori o incapaci per legge, di ciclomotori e motoveicoli, solo nel caso in cui l'assicuratore della RCA contesti l'irregolarità del trasporto e, a seguito dell'avvenuto risarcimento del danno, agisca in rivalsa/regresso nei confronti dell'**Assicurato**. Resta ferma l'esclusione per i danni a **Cose**;

o) dai danni cagionati a terzi nella qualità di trasportato su veicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui che non siano a lui locati o dati in "dotazione", con esclusione dei danni a detti veicoli;

p) La **Società** tiene indenne l'**Assicurato** di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento per i danni derivanti dalla violazione della legge sulla privacy :

- di immagine
- alla vita di relazione
- alla reputazione,
- cagionati a terzi da fatti dei figli minorenni o incapaci per legge, derivanti dalla pubblicazione su social network o comunque con l'utilizzo di internet di immagini fotografiche e filmati di soggetti terzi senza disporre di consenso conforme alla normativa sulla privacy.

r) dai danni da incendio, esplosione o scoppio di veicoli o natanti a motore che non siano in circolazione su strade di uso pubblico o aree ad esse equiparate, e purchè non sia operante la **Polizza** di RC obbligatoria veicoli. La presente garanzia comprende i danni arrecati ai locali di proprietà di terzi (box o rimesse private) anche se locati all'**Assicurato** salvo quanto presente alla lettera h) per camper ed autocaravan.

s) dallo svolgimento di attività sociali e di volontariato esclusivamente nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e\o Repubblica di San Marino, limitatamente alla responsabilità personale e con esclusione di attività di natura sanitaria in genere; nel caso esista una **Polizza** stipulata dall'associazione di volontariato, la presente copertura opera in eccedenza al massimale da essa previsto.

t) da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a **Sinistro** indennizzabile a termini di **Polizza**.

La garanzia "LIVELLO DI COPERTURE COMPLETO – Vita Privata" viene prestata con applicazione di quanto previsto nell'Art. 2.11 "Tabella riepilogativa Scoperti, Franchigie e Limiti di Indennizzo – Sezione RCT"

Art. 2.5- Persone non considerate terzi

a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente **Assicurazione**, come indicato all'art. 2.1 : il **Contraente** ed i suoi familiari (coniuge, convivente "more uxorio" e figli maggiorenni, parenti e affini se con lui conviventi), come risultanti dall'anagrafe al momento del **Sinistro**, i figli maggiorenni, di età non superiore ai 28 anni, che abbia la residenza in un'altra città o all'estero per motivi di studio. **In ogni caso non sono mai considerati terzi il coniuge o il convivente "more uxorio" del Contraente;**

b) i genitori e i figli degli assicurati sopra indicati;

c) le persone che, essendo o non, in rapporto di dipendenza con l'**Assicurato**, subiscano il danno in occasioni di lavoro o di servizio, salvo quanto espressamente precisato all'art. 2.2.1 Proprietà e\o Conduzione del fabbricato lettera l).

d) ai soli fini della Responsabilità Civile derivante dalla **proprietà del Fabbricato**, il coniuge, i parenti e gli affini **sono considerati terzi solo se non conviventi con l'Assicurato**.

Art. 2.6 - Esclusioni

L'Assicurazione di Responsabilità Civile non comprende i danni derivanti:

a) dalla proprietà di beni immobili, salvo quanto diversamente previsto dai precedenti articoli;

b) dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, industriale, commerciale, artigianale, di servizio od altra retribuita o comunque connessa con affari, locazioni, noleggi salvo quanto previsto dai precedenti articoli;

c) da proprietà, possesso, uso o guida, anche per gioco, divertimento o sport, di veicoli o

natanti a motore, di aeromobili in genere, di velivoli ultraleggeri (compreso deltaplano), di droni (come da Regolamento ENAC del 16/12/2013), salvo quanto previsto dall'art. 2.3.1, lettere c), g), n), o), r)

d) da animali che l'*Assicurato* abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione;

e) da Furto;

f) a *Cose* altrui a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio delle *Cose* dell'*Assicurato*, salvo quanto previsto dall'art. 2.3.1, lettere b), l) ;

g) a *Cose* che l'*Assicurato* detenga o possieda a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall'art. 2.3.1, lettera r);

h) da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali, relativamente alla sola responsabilità civile derivante dalla proprietà del *Fabbricato*.

i) da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto all'art. 2.2.1., lett. k);

j) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche

k) da inadempimenti di natura fiscale o contrattuale

l) da proprietà, possesso ed utilizzo di altri animali diversi da quelli di cui all'art. 2.3.1., lett. e);

m) dall'esercizio dell'attività venatoria

n) presenza, uso, contaminazione, estrazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto, salvo i danni materiali diretti cagionati a terzi da caduta di parti del *Fabbricato* assicurato;

o) dalla pratica di paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere.

Art. 2.7 - Pluralità di Assicurati

Il massimale stabilito in *Polizza* per il danno cui si riferisce la richiesta di *Indennizzo* resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art. 2.8 - Estensione Territoriale

L'*Assicurazione* vale per i danni che avvengono in tutto il mondo, esclusi USA e Canada

Art. 2.9- Obblighi in caso di *Sinistro*

In caso di *Sinistro* l'*Assicurato* deve inoltrare la denuncia di *Sinistro* Responsabilità civile terzi, redatta sull'apposito modulo disponibile sul sito internet della *Compagnia* entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C. L'inadempimento con dolo di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 2.10 - Gestione delle vertenze - spese di resistenza

La *Società* assume, qualora e fino a quando ne abbia interesse, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso. L'*Assicurato* è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La *Società* ha il diritto di rivalersi sull'*Assicurato* del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Ove la *Compagnia* fornisca la difesa diretta all'*Assicurato*, sono a carico della *Società* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato* entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in *Polizza* per il danno cui si riferisce la domanda. **Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse**. In caso di definizione transattiva del danno, la *Società*, a semplice richiesta dell'*Assicurato* e ferma ogni altra condizione di *Polizza*, continuerà a proprie spese la gestione in sede penale della vertenza fino ad esaurimento del grado di giudizio in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

La *Società* non riconosce spese incontrate dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale diverse da quelle di cui ai precedenti commi.

Art. 2.11 Tabella riepilogativa Scoperti/Franchigie; limiti d'Indennizzo Sezione RCT

Garanzia- Livello Base	**Scoperto %	***Franchigia e/o minimo scoperto	****Limite di indennizzo
Danni cagionati da spargimento d'acqua	=	€ 100	Il massimale assicurato relativamente alle cause di cui al punto b) dell'art. 2.2.1 Euro 2.000 per sinistro e per anno relativamente al punto h) dell'art. 2.2.1
Lesioni subite dagli addetti ai servizi domestici			50% del massimale assicurato, per sinistro e per anno
Danni da interruzione o sospensione totale o parziale di attività	=	€ 1.000	massimo di € 100.000 per sinistro e anno
Proprietà ed uso, all'interno di aree private, di tende, roulotte, camper	=	€ 200	massimo di € 50.000 per sinistro e anno per danni a cose
Proprietà, possesso, utilizzo animali domestici		€ 100	Relativamente a cani ed animali da sella, 1/3 del massimale assicurato, per sinistro e per anno
Violazione della legge sulla privacy	=	€ 500	massimo di € 5.000 per sinistro e anno
Dallo svolgimento di attività sociali e di volontariato	=	€ 200	massimo di € 100.000 per sinistro e anno
Da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo	10%	€ 2.000	massimo di € 100.000 per sinistro e anno

* **Scoperto:** la parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'**Assicurato** per ciascun **Sinistro**;

** **Franchigia:** la parte di danno indennizzabile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'**Assicurato** per ciascun **Sinistro**;

*** **Limite di indennizzo:** l'importo massimo che la **Società** si impegna a corrispondere, per **Sinistro** e/o per annualità assicurativa in base alle condizioni di **Assicurazione**

3) NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 3.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**Assicurato** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del **Rischio** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo** nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 c.c..

Art. 3.2 - Pagamento del Premio, decorrenza e scadenza della garanzia

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in **Polizza** se il **Premio** è stato pagato altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'**Assicurazione** viene prestata a fronte del pagamento, da parte del **Contraente**, di un **Premio** unico

anticipato, in unica soluzione, per tutta la durata poliennale del contratto di **Assicurazione**, che può essere di tre, cinque o dieci anni.

Poiché la **Polizza** ha durata poliennale, il **Premio di Polizza** prevede uno sconto, in misura del 1% per ciascun anno di durata del contratto rispetto al premio che sarebbe stato applicato, a parità di somma assicurata, in caso di durata annuale. **In forza di tale riduzione di Premio, il Contraente rinuncia alla possibilità di recedere dal contratto, per l'intera durata dello stesso in caso di polizze triennali e/o quinquennali, per i primi cinque anni di durata del contratto in caso di polizza decennale.**

Trascorso il quinquennio, **il Contraente può recedere dal contratto, mediante lettera raccomandata o pec, con preavviso di 60 e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata**

Il **Premio** può essere pagato mediante contanti (sino a € 750,00), assegni, bonifici o POS (per importo pari ad almeno € 30,00)

L'**Assicurazione** cesserà alla sua naturale scadenza, senza tacito rinnovo.

Art. 3.3 – Altre assicurazioni

Il **Contraente** deve comunicare per iscritto alla **Società** l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso **Rischio**; **in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ai sensi dell'art. 1910 c.c.**

Art. 3.4- Aggravamento del Rischio

Il **Contraente** deve dare comunicazione scritta alla **Società** di ogni aggravamento del **Rischio**. Gli aggravamenti di **Rischio** non noti o non accettati dalla **Società** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione**, ai sensi dell'art. 1898 c.c.

Art. 3.5 – Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del **Rischio**, la **Società** è tenuta a ridurre il **Premio** o le rate di **Premio** successive alla comunicazione del **Contraente**, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 3.6 – Facoltà di recesso e scioglimento del contratto per Sinistro

Dopo ogni **Sinistro** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**Indennizzo** o della prestazione, il **Contraente** o l'**Assicurato** e la **Società** possono recedere dall'**Assicurazione** dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto:

- dalla data di invio della comunicazione da parte dell'**Assicurato**;
- trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'**Assicurato** della comunicazione inviata dalla **Società**.

La **Società**, entro 60 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di **Premio**, al netto dell'imposta, relativa al periodo di **Rischio** non corso.

Art. 3.7 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'**Assicurazione** devono essere provate per iscritto. La Compagnia può modificare unilateralmente la disciplina del presente contratto per conformare lo stesso a sopravvenute disposizioni di legge e/o dell'IVASS. La Compagnia provvede comunque ad informare per iscritto il **Contraente**.

Art. 3.8 - Denuncia del Sinistro

L'**Assicurato** deve dare tempestiva comunicazione del **Sinistro** alla **Società**, fornendo ogni notizia e documento ad esso relativi secondo quanto previsto nelle varie Sezioni della presente **Polizza** e secondo il tipo di **Sinistro** accaduto. L'omessa o tardiva comunicazione può comportare sia la perdita del diritto all'**Indennizzo**, sia il riconoscimento di un **Indennizzo** ridotto, secondo quanto previsto dall'art. 1915 del Codice Civile.

Le denunce, salve diverse indicazioni presenti nelle Sezioni di Garanzia, dovranno essere inviate per iscritto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

CF Assicurazioni S.p.A.

Ufficio Gestione Sinistri
Via Paolo di Dono,73
00142 ROMA Casella mail:
[**cfassicurazioni-sinistri@pec.it**](mailto:cfassicurazioni-sinistri@pec.it)

Art. 3.9 - Reclami

Eventuali reclami intesi come una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti della Compagnia o di un suo agente e relativi dipendenti o collaboratori, riguardo ad un contratto o ad un servizio assicurativo devono essere inoltrati per iscritto alla **Società** - CF Assicurazioni S.p.A., Via Paolo di Dono,73 - 00142 Roma o tramite e-mail alla seguente casella di posta elettronica: reclamiefassicurazioni@pec.it

I reclami dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;**
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;**
- c) breve ma esaustiva descrizione del motivo di lamentela;**
- d) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze,**

La Compagnia, ricevuto il reclamo, ha 45 giorni dal ricevimento dello stesso (termine che può estendersi per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento di un agente o relativo dipendente o collaboratore, laddove l'impresa richieda a quest'ultimo documentazione integrativa per la gestione del reclamo) per fornire un riscontro motivato al reclamante, in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile.

Si ricorda che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso d'assenza di riscontro nel termine massimo previsto dalla normativa, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, e reperire il modello da utilizzare attraverso il link disponibile sul sito dell'Impresa.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;**
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;**
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;**
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;**
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.**

Devono essere inoltrati direttamente all'IVASS:

- i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi;
- i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6 settembre 2005 n. 206 (vendita a distanza);
- i reclami già presentati direttamente all'impresa di **Assicurazione** o agli agenti, che non hanno ricevuto risposta entro il termine massimo previsto dal Regolamento ISVAP n. 24/2008 da parte dei soggetti interessati o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
- i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere.

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo è possibile anche rivolgersi ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, come di seguito indicato.

Tutte le controversie relative ai contratti di **Assicurazione** stipulati con CF Assicurazioni S.p.A. sono soggette alla giurisdizione italiana, pertanto resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni) deferendo la controversia esclusivamente a organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it) E' possibile l'utilizzo dell'**Arbitrato**, nella forma e nella modalità previsti dalle condizioni di **Assicurazione** nelle varie Sezioni di garanzia. È prevista anche la procedura di negoziazione assistita, tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami per cui si sia già adita l'Autorità Giudiziaria o per i quali presso quest'ultima sia pendente un procedimento.

Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al

sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN – NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet <http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/indexen.htm>). In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Art. 3.10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'**Assicurazione** sono a carico del **Contraente**.

Art. 3.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

I diritti derivanti dal contratto di **Assicurazione** si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

Nell'**Assicurazione** della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'**Assicurato** o ha promosso contro questo l'azione.

Art. 3.12 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, salve diverse specifiche indicazioni sopra riportate, devono essere fatte per iscritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ai seguenti recapiti

CF Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Gestione Portafoglio
Via Paolo di Dono, 73 – 00142 Roma
cfassicurazioni@pec.it

Art. 3.13 – Foro competente

Il Foro competente è quello di residenza o di domicilio del **Contraente** o **Assicurato**, o dei loro aventi diritto, fermo l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione previsto dall'Art. 5 del D. Lgs. n. 28 del 4/03/2010, come modificato dall'Art. 84 della Legge 9 agosto 2013, n. 98, mediante il deposito di un'istanza da parte del diretto interessato presso un ente pubblico o privato abilitato e debitamente iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Il procedimento di mediazione è soggetto a regime fiscale agevolato nei termini di cui agli Artt. 17 e 20 del D. Lgs 28/2010.

Art. 3.14 - Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di **Assicurazione** si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

Nell'**Assicurazione** della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'**Assicurato** o ha promosso contro questo l'azione.

Articoli del Codice Civile richiamati nelle Condizioni di Assicurazione

Art. 1892. (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave)

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del **Contraente**, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle **Cose**, sono causa di annullamento del contratto quando il **Contraente** ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al **Contraente** di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di **Assicurazione** in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al **Premio** convenuto per il primo anno. Se il **Sinistro** si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'**Assicurazione** riguarda più persone o più **Cose**, il contratto è valido per quelle persone o per quelle **Cose** alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893. (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave)

Se il **Contraente** ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'**Assicurato** nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il **Sinistro** si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il **Premio** convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle **Cose**.

Art. 1894. (Assicurazione in nome o per conto di terzi).

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al **Rischio**, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1897. (Diminuzione del Rischio).

Se il **Contraente** comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del **Rischio** tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un **Premio** minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del **Premio** o della rata di **Premio** successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor **Premio**, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898. (Aggravamento del Rischio).

Il **Contraente** ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il **Rischio** in modo tale che, se il nuovo stato di **Cose** fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'**Assicurazione** o l'avrebbe consentita per un **Premio** più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'**Assicurato** entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del **Rischio**.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'**Assicurazione**; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del **Rischio** è tale che per l'**Assicurazione** sarebbe stato richiesto un **Premio** maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di **Assicurazione** in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il **Sinistro** si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del **Rischio** sia tale che egli non avrebbe consentito l'**Assicurazione** se il nuovo stato di **Cose** fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il **Premio** stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore **Rischio** fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1899. (Durata dell'Assicurazione).

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. ((L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del **Premio** rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'**Assicurato**, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1901. (Mancato pagamento del Premio).

Se il **Contraente** non paga il **Premio** o la prima rata di **Premio** stabilita dal contratto, l'**Assicurazione** resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il **Contraente** paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il **Contraente** non paga i premi successivi, l'**Assicurazione** resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il **Premio** o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del **Premio** relativo al periodo di **Assicurazione** in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art.1907. (Assicurazione parziale)

Se l'**Assicurazione** copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del **Sinistro** l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto

Art.1910. (Assicurazione presso diversi Assicuratori).

Nel caso di **Sinistro**, l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'**Assicurato** può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913. (Avviso all'assicuratore in caso di Sinistro).

L'**Assicurato** deve dare avviso del **Sinistro** all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il **Sinistro** si è verificato o l'**Assicurato** ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto intervengono entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del **Sinistro**. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914. (Obbligo di salvataggio).

L'**Assicurato** deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del **Sinistro**, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle **Cose** assicurate dai mezzi adoperati dall'**Assicurato** per evitare o diminuire i danni del **Sinistro**, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle **Cose** assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'**Assicurato**, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915. Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.

L'**Assicurato** che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'**Assicurato** omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1917 c.c. (Assicurazione della responsabilità civile.)

Nell'**Assicurazione** della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'**Assicurazione**, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'**Assicurato**, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'**Assicurato** lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'**Assicurato** sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale **Assicurato**, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.

L'**Assicurato**, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 1926 c.c. (Cambiamento di professione dell'Assicurato)

I cambiamenti di professione o di attività dell'**Assicurato** non fanno cessare gli effetti dell'**Assicurazione**, qualora non aggravino il **Rischio** in modo tale che, se il nuovo stato di **Cose** fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'**Assicurazione**. Qualora i cambiamenti siano di tale natura che, se il nuovo stato di **Cose** fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore avrebbe consentito l'**Assicurazione** per un **Premio** più elevato, il pagamento della somma assicurata è ridotto in proporzione del minor **Premio** convenuto in confronto di quello che sarebbe stato stabilito. Se l'**Assicurato** dà notizia dei suddetti cambiamenti all'assicuratore, questi, entro quindici giorni, deve dichiarare se intende far cessare gli effetti del contratto ovvero ridurre la somma assicurata o elevare il **Premio**.

Se l'assicuratore dichiara di voler modificare il contratto in uno dei due sensi su indicati, l'**Assicurato**, entro quindici giorni successivi, deve dichiarare se intende accettare la proposta. Se l'**Assicurato** dichiara di non accettare, il contratto è risolto, salvo il diritto dell'assicuratore al **Premio** relativo al periodo di **Assicurazione** in corso e salvo il diritto dell'**Assicurato** al riscatto. Il silenzio dell'**Assicurato** vale come adesione alla proposta dell'assicuratore.

Art. 2952. (Prescrizione in materia di Assicurazione).

Il diritto al pagamento delle rate di **Premio** si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di **Assicurazione** si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di **Assicurazione** sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

GLOSSARIO

Ai seguenti termini (definizioni), che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

Abitazione: l'intera costruzione edile o porzione della stessa, dimora abituale e/o residenza anagrafica dell'Assicurato o dimora saltuaria, di proprietà dello stesso oppure goduta in locazione, indicata nel Modulo di Polizza e situata in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, sempreché non sia esercizio commerciale o altro immobile non assimilabile ad una struttura residenziale.

Animale domestico: tutti gli animali che vivono stabilmente con l'uomo, il quale li nutre e li protegge. Non rientrano nella definizione di animale domestico gli animali:

- proibiti a norma di legge (D.M. 19/04/96)
- utilizzati nell'ambito di attività professionali o comunque retribuite

Arbitrato: E' una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Certificato di Assicurazione: il documento che viene sottoscritto dalle Parti e che riporta le specifiche indicazioni e pattuizioni della polizza della quale ne costituisce parte integrante

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione, nell'interesse proprio e/o di altre persone, e sul quale gravano gli obblighi da essa derivanti.

Cose: gli oggetti materiali ed esclusivamente per la garanzia di responsabilità civile anche gli animali.

Danno extracontrattuale E' il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Dimora abituale : l'abitazione sita in Italia in cui il Contraente ed i suoi familiari dimorano in modo continuativo durante l'anno, anche se non costituente residenza anagrafica. E' equiparata a dimora abituale, l'abitazione usata da terzi (affitto, comodato, usufrutto, ecc) in modo abituale durante l'anno.

Dipendenze: locali (quali cantine, soffitte, box, ecc.) non comunicanti con il fabbricato e rispetto al quale rivestono carattere di accessorietà, situati negli spazi adiacenti o pertinenti allo stesso – anche se annessi a diverso fabbricato - ed aventi le medesime caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato: l'edificio o porzione di edificio occupato dai locali costituenti l'abitazione assicurata indicata sulla Scheda di Polizza ed adibita a civile abitazione, (inclusi ufficio o studio professionale, se comunicanti con l'abitazione stessa) e le relative dipendenze, compresi fissi ed infissi/serramenti, opere di fondazione, muri di cinta, recinzioni fisse, cancellate; gli impianti idrici, igienico/sanitari, elettrici; gli impianti fissi di riscaldamento e di condizionamento; cappotti termici; impianti di allarme, di videosorveglianza ed altri impianti di segnalazione; impianti solari e fotovoltaici; gli apparecchi misuratori di consumo, altri impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione, le antenne e/o parabole radio o telericeventi, tinteggiature, tappezzerie, rivestimenti e moquettes; affreschi e statue non aventi valore artistico; nonché le eventuali quote delle parti dell'edificio costituenti proprietà comune. **Sono esclusi:** l'area sulla quale il fabbricato è costruito, i parchi, gli alberi, le attrezzature, gli impianti sportivi e per giochi, le piscine, le strade private, le pavimentazioni all'aperto, le tubazioni interrato e tutto quanto indicato alla voce Contenuto.

Fatto illecito Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

Franchigia: la parte di danno indennizzabile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;

Incendio: la combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Limite di indennizzo: l'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere, per sinistro e/o per annualità assicurativa in base alle condizioni di assicurazione.

Polizza: i documenti che provano l'assicurazione; si compone del presente Set Informativo oltre alla Proposta di Assicurazione ed al Certificato di Assicurazione

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Prescrizione: Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini fissati dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni da quando si è verificato il fatto su cui si fondano.

Rischio: la possibilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto: la parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; relativamente all'assicurazione tutela giudiziaria, il verificarsi della controversia per la quale è prestata l'assicurazione.

Società: CF Assicurazioni spa, anche "CF".

Tubatura Interrata: condotta collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetto da struttura muraria.



CF PROTEGGI PATRIMONIO PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

N. Proposta	Intermediario	Cod. Int.	C. Sub. Int.	Cod. Prodotto
				003.2020.CFPRC

Contraente\Assicurato			Codice Fiscale		
Indirizzo			CAP	Località	Provincia
Decorrenza	Scadenza	Frazionamento	Ricorrente	Tacito rinnovo	Tipo Coass
		unico	NO	NO	0

GARANZIE OPERANTI e SOMME ASSICURATE

GARANZIE PRESTATE	SOMMA ASSICURATA	PREMIO LORDO
RC Proprietà Dimora Abituale e/o Conduzione Abitazioni	€	€
RC Vita Privata	€	€

PREMIO DA PAGARE	Pr.netto	Spese di emissione	Imponibile	Tasse	Totale €
Premio Firma sino al					

Modalità di Pagamento: Contanti sino a 750,00 euro, Assegni, Bonifici, con Pos (per importi da € 30)

N.B. La durata dell'assicurazione è poliennale e pertanto il premio di polizza è soggetto ad una riduzione percentuale, in funzione della durata del contratto, rispetto al premio che sarebbe stato applicato, a parità di somma assicurata, in caso di durata annuale, come indicato nell'art.3.2 delle Condizioni di Assicurazione. In forza di tale riduzione di premio, l'Assicurato rinuncia al diritto di recesso per l'intera durata della polizza nel caso in cui il contratto sia triennale o quinquennale, per i primi cinque anni dalla data di decorrenza nel caso in cui il contratto sia decennale.

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1892 e 1893 C.C. il Contraente / Assicurato, sotto la propria responsabilità, in relazione ai rischi proposti dichiara che:

- a) non sono state annullate per sinistro, né dalla Società né da altri assicuratori, polizze che coprono i rischi assicurati dalla presente polizza;
- b) nell'ultimo triennio non si sono verificati sinistri in relazione ai rischi assicurati dalla presente polizza;
- c) il fabbricato è in un normale stato di manutenzione e conservazione nel rispetto del principio cosiddetto "del buon padre di famiglia";

Il Contraente/i Assicurando/i

ATTENZIONE: prima di sottoscrivere le predette dichiarazioni, leggere con attenzione e verificare l'esattezza delle stesse.
AVVERTENZA: LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE, INESATTE O RETICENTI RESE DAL SOGGETTO LEGITTIMATO A FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO POSSONO COMPROMETTERE IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE

Il Contraente dichiara di ricevere insieme alla presente Proposta il Set informativo Mod.003.2020.CFPRC il Questionario Demands&Needs e Adeguatezza Mod. QA.001.2010, l'informativa Privacy Mod. PY.001.2018 gli All.3 e All.4 del Regolamento 40 IVASS
 Inoltre ai sensi e per gli effetti dell'Art.1341 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione contenute nel suddetto Set Informativo :

Art.2.4 - Persone non considerate terzi; Art.2.5 - Esclusioni; Art. 2.7 - Estensione territoriale; Art.2.8 - Obblighi incasso di sinistro; Art.2.9- Gestione della vertenza-spese di resistenza; Art.2.10 - Tabella Riepilogativa Limiti di Indennizzo - Scoperti - Franchigie.; Art. 3.2 - Pagamento del premio, decorrenza e scadenza della garanzia; Art.3.3 - Altre Assicurazioni; Art.3.6 - Proroga e periodo di assicurazione; Art. 3.7 - Facoltà di recesso e scioglimento del contratto per sinistro.; Art. 3.10 - Reclami.

Il Contraente/i Assicurando/i

L'Intermediario

Emessa in 3 originali il
 Mod. PR.003.2020.CFPRC

CF ASSICURAZIONI S.p.A.
 Sede Legale e Direzione Generale:
 Via Paolo di Dono, 73 00142 Roma
 tel. 06 5129 4600 fax 06 5129 4650
 info@cfassicurazioni.com
 cfassicurazioni@pec.it
 www.cfassicurazioni.com

Capitale sociale: € 38.707.500,00 i.v. - C.F./P.IVA: 09395811004 - REA CCIAA Roma n. 1160328 - Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00158 - Autorizzazione all'esercizio della attività assicurativa con provv. ISVAP n. 2545 del 3/08/2007 - G.U. n. 195 23/08/2007 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo CF Assicurazioni S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 042

